

## Ispezioni della GdF

### Antiriciclaggio: la scure degli adempimenti sul capo dei professionisti

*Nel programmare l'attività di verifica, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rilevato come un ruolo fondamentale nel contrasto al riciclaggio sia assolto dalle categorie professionali e dalle società fiduciarie. Gli adempimenti sono numerosi e le sanzioni possono assumere importi particolarmente rilevanti. E' dunque opportuno prestare particolare cura nell'organizzazione dello studio e delle attività.*

**di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma**

Le professioni giuridico contabili, dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro, devono prestare sempre più particolare attenzione agli adempimenti da osservare previsti dalle disposizioni in tema di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007); infatti, nel programmare l'attività di verifica per l'anno 2011, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rilevato come un ruolo fondamentale nel contrasto al riciclaggio sia assolto dalle predette categorie professionali. Conseguentemente l'attività ispettiva sarà rivolta proprio nei confronti dei predetti soggetti e nei confronti delle società fiduciarie.

Gli adempimenti sono numerosi e le sanzioni possono talune volte assumere importi particolarmente rilevanti. E' dunque opportuno che i lavoratori autonomi prestino particolare cura nell'organizzare lo studio e quindi assolvere i predetti adempimenti. E' dunque necessario l'utilizzo di un software idoneo che consenta di rispettare agevolmente gli adempimenti di cui al citato D.Lgs. n. 231/2007, quali:

- adeguata verifica della clientela;
- obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni e modalità di tenuta dell'archivio;
- limitazioni all'uso del contante ed obbligo di segnalazione al Mef delle avvenute infrazioni;
- segnalazione delle operazioni sospette.

Il quadro normativo è, quindi, piuttosto complesso. Pertanto in questa sede saranno forniti esclusivamente taluni spunti e alcune indicazioni con riferimento ai primi due adempimenti.

#### Adeguata verifica della clientela: le operazioni rilevanti

Il D.Lgs. n. 231 prevede l'introduzione del concetto di approccio basato sul rischio, cioè la necessità di graduare l'attività di verifica della clientela calibrandola in base al rischio di riciclaggio associato al tipo di cliente, al rapporto di affari, al prodotto o alla transazione. Il professionista è tenuto a stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti.

I presupposti che fanno scattare l'obbligo di adeguata verifica della clientela sono individuati espressamente dall'art. 16 del D.Lgs. in rassegna. Invece i contenuti del predetto obbligo di adeguata verifica della clientela sono individuati dal successivo art. 18.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela sorge per le fattispecie indicate qui di seguito. In particolare:

- la prestazione professionale che ha per oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- i lavoratori autonomi che eseguono prestazioni occasionali che determinano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche nel caso di operazioni frazionate;
- viene posta in essere un'operazione il cui valore indeterminato o non determinabile;
- sussiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- sussistono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Non è concretamente agevole comprendere in quali casi si verifichino i predetti presupposti. Un elemento da prendere in considerazione riguarda il **concetto di prestazione** come definito dall'art. 1. Infatti, l'identificazione dovrà essere effettuata solo se la prestazione in discorso sia riconducibile nel novero delle prestazioni come definite dal predetto decreto.

Un secondo elemento da considerare è dato dal **valore della prestazione**. Infatti, gli obblighi in rassegna riguardano esclusivamente le prestazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro. Sarà quindi necessario comprendere il significato attribuibile all'espressione "valore" fornendo altresì i criteri da seguire al fine di procedere alla determinazione dello stesso.

Un ulteriore punto da tenere in considerazione riguarda l'**individuazione delle operazioni** il cui valore è indeterminato o indeterminabile. In questo caso il professionista sarà tenuto in ogni caso ad osservare l'obbligo di identificazione del cliente.

Un valido contributo all'individuazione del perimetro dell'obbligo di adeguata verifica della clientela è stato fornito dal CNDCEC che ha emanato apposite linee guida.

Secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sono ad esempio escluse dall'adempimento in rassegna l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie, il rilascio di visti di conformità, l'asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria, nonché ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali. Sono parimenti escluse le prestazioni relative a docenze nell'ambito di corsi, convegni e simili come chiarito dall'UIC con la risposta n. 23 del 21 giugno 2006. L'obbligo non sussiste neppure per i pareri *pro-veritate* in quanto la prestazione non determina una modificazione della situazione giuridica esistente. Conseguentemente la prestazione non si configura quale operazione ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2007. Maggiori incertezze sussistono per le prestazioni concernenti la tenuta della contabilità. Secondo le citate linee guida le prestazioni in discorso sono escluse dai predetti obblighi in quanto non hanno per oggetto mezzi di pagamento, né le prestazioni in discorso comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. Tuttavia il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito con la nota n. 65633 del 12 giugno 2008 di non condividere l'interpretazione fornita dal citato Consiglio Nazionale.

#### Adeguata verifica della clientela: gli adempimenti

Dopo aver individuato le operazioni rilevanti, l'obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere assolto con il compimento delle seguenti attività:

- identificazione e verifica della clientela in base a documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile;
- identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo;
- acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
- il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

## FUNZIONI

- :: HOME
- :: Assistenza Tecnica
- :: Stampa
- :: Archivio QOL
- :: Archivio Rassegna Stampa
- :: Newsletter
- :: QOL 2009

## RASSEGNA STAMPA

## SCADENZARIO

< **Maggio 2012** >

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

**"30 MINUTI SU..."**  
 in collaborazione con



ISTITUTO DI RICERCA  
 DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
 E DEGLI ESPERTI CONTABILI

CON CREDITI FORMATIVI

Per quanto riguarda i **tempi di esecuzione** dell'adempimento l'obbligo deve essere assolto al momento in cui viene conferito l'incarico. In pratica il professionista deve acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento dell'obbligo prima di eseguire la prestazione professionale.

Secondo i criteri ordinari l'**identificazione** deve essere effettuata alla presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto. Quando il cliente è una società è necessario verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

I dati così acquisiti concorrono alla formazione di un fascicolo oggetto di conservazione da parte del professionista (fascicolo del cliente). I dati del cliente e quelli relativi alla prestazione professionale devono essere registrati nell'archivio cartaceo o informatico. Sotto questo profilo un idoneo supporto può essere fornito dal [software SIAR](#) per la gestione dell'antiriciclaggio.

#### **Obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni, modalità di tenuta dell'archivio**

In base all'art. 38 i professionisti e gli altri revisori contabili devono osservare gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni utilizzando:

- un archivio informatico;
- un registro cartaceo della clientela.

In alternativa i professionisti possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che contenga tutte le informazioni necessarie.

In merito alle modalità di tenuta il **registro** deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato. Con riferimento ai termini di registrazione l'operazione deve essere effettuata entro 30 giorni decorrenti:

- dalla data di accettazione dell'incarico professionale;
- dall'eventuale conoscenza successiva di informazioni;
- dal termine della prestazione professionale.

Nel registro non è richiesta l'indicazione né del valore oggetto della prestazione professionale, né la data di avvenuta identificazione. Invece devono essere indicati la causale ed i mezzi di pagamento impiegati.

Il Quotidiano On Line segnala:

[SOFTWARE SIAR - Sistema Integrato AntiRiciclaggio](#)

Da Wolters Kluwer Italia la soluzione per la gestione completa degli obblighi previsti dalla normativa Antiriciclaggio.

Copyright © - Riproduzione riservata

Documenti correlati:

[Verifica della clientela, aggiornate le linee guida sull'antiriciclaggio](#)

